

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 4500}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SACCONI

Presentata il 6 marzo 1987

Norme per l'assistenza tecnica per il commercio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il nostro terziario commerciale, sollecitato da una domanda interna sempre più diversificata e repentina nei suoi cambiamenti, deve cercare di tenergli il passo trasformandosi e rinnovandosi

Negli ultimi due decenni, mutamenti significativi vi sono stati nel sistema distributivo e nuovi canali di distribuzione sono sorti con successo quali le associazioni volontarie d'acquisto e consorzi di dettaglianti. Notevole successo hanno anche riscosso le nuove forme di vendita attuate attraverso catene di *franchising* oppure per corrispondenza.

Nonostante questo intenso movimento il processo innovativo ha bisogno ancora di svilupparsi ulteriormente rispetto a quanto è avvenuto in altri paesi europei

ed industrializzati. Il sistema distributivo è in ritardo e ciò lo stanno a testimoniare i bassi indici di produttività per addetto e per esercizio commerciale che vengono registrati.

Per promuovere ancora più diffusamente i processi innovativi sono necessari interventi di assistenza tecnica alle imprese.

Ed è per dare corpo e consistenza all'istituzione di servizi di assistenza tecnica che con l'articolo 1 della presente proposta di legge, vogliamo istituire presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un « Fondo nazionale per la promozione e lo sviluppo del commercio ».

Il fondo, mediante contributi in conto capitale, finanzia sia progetti di assi-

stenza tecnica a favore di reti distributive all'ingrosso e al dettaglio [articolo 2 lettera a)] sia programmi nazionali a carattere settoriale finalizzati alla ricerca ed allo sviluppo di nuovi sistemi di servizi di assistenza tecnica e sostengono dei suddetti progetti [articolo 2 lettera b)].

I soggetti beneficiari dei contributi (articolo 3) sono le centrali nazionali di coordinamento e sviluppo di reti distributive, logistiche e/o commerciali complesse come le catene di *franchising* per quello che riguarda i progetti ed i centri od istituti specializzati creati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei commercianti, o con queste convenzioni e l'Unione italiana delle Camere di commercio sia in forma singola sia in quella associata con le organizzazioni sindacali dei commercianti per ciò che concerne i programmi. La identificazione dei soggetti, dei progetti e dei programmi che possono beneficiare dei contributi, come stabilisce l'articolo 5, avverrà con delibera del CIPI entro 60 giorni dalla promulgazione della presente legge.

I contributi saranno pari al 50 per cento del costo, al netto dell'IVA con un limite massimo di 1 miliardo di lire, per ciascun progetto mentre per i programmi saranno pari al 40 per cento del loro costo, sempre al netto dell'IVA, con un limite massimo di lire 500 milioni per ciascun programma (articolo 4).

Essi verranno concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il parere del comitato di cui all'articolo 6 della legge 1° ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni.

La copertura delle spese da sostenere per l'erogazione dei suddetti contributi, avverrà attraverso il confezionamento al fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, degli stanziamenti previsti dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910 nel fondo speciale in conto capitale, riportata sotto la voce del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato « Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio ».

I conferimenti saranno pari a 40 miliardi per gli esercizi 1987 e 1988 e di 100 miliardi per il 1989.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un « Fondo nazionale per la promozione e lo sviluppo del commercio » che è finalizzato alla prestazione ed organizzazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio ed all'ingrosso.

ART. 2.

1. Oggetto dell'attività del fondo, è la concessione dei contributi in conto capitale per:

a) progetti finalizzati allo sviluppo, alla trasformazione, all'ammodernamento, tecnologico e organizzativo, alla formazione degli imprenditori e dei dipendenti di reti distributive all'ingrosso e al dettaglio;

b) programmi nazionali finalizzati alla ricerca e sviluppo di nuovi sistemi di servizi di assistenza tecnica di carattere settoriale a sostegno dei progetti di cui alla lettera a).

ART. 3.

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2 sono: le centrali nazionali di coordinamento e sviluppo di reti distributive, logistiche e commerciali complesse, per i progetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 ed istituti e centri specializzati promossi a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei commercianti, o con queste convenzionate, o dall'Unione italiana delle camere di commercio, singolarmente o in associazione

con le organizzazioni sindacali dei commercianti per i programmi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo.

ART. 4.

1. Per i progetti di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2 è concesso un contributo pari al 50 per cento del progetto al netto dell'IVA fino ad un massimo di lire un miliardo mentre per i programmi della lettera *b)* dello stesso articolo il contributo è pari al 40 per cento del costo dello stesso sempre al netto dell'IVA, con un massimo di lire 500 milioni per ciascun programma.

ART. 5.

1. Il CIPE entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria delibera i programmi ed i progetti che possono beneficiare dei contributi. Inoltre stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per ottenere la concessione degli stessi.

2. I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato di gestione previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede attraverso il conferimento al fondo di cui all'articolo 1 della somma di lire 40 miliardi per l'esercizio 1987, di lire 40 miliardi per l'esercizio 1988 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1989, utilizzando allo scopo l'accantonamento di cui al fondo speciale in conto capitale stanziato dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sotto la voce del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato « Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio ».